



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
IL PRESIDENTE**

Il Presidente del Tribunale ordinario di Roma,

- rilevato che con ricorso depositato il 20 novembre 2025 [redacted] ha chiesto, a questo presidente, di *'revocare, ai sensi dell'art. 742 c.p.c., il decreto di omologa emesso nell'ambito del procedimento n. 5104/2025 RG, con il quale è stato omologato l'accordo di mediazione sottoscritto in data 20.01.2025 tra la Sig.ra [redacted] e la Sig.ra [redacted] per violazione della norma imperativa di cui all'art. 8, comma 1, del D. Lgs 4 marzo 2010 n. 28 salvo altre, e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace il predetto accordo'*;

-rilevato che a supporto motivo di tale istanza ha dedotto che:

- la relativa procedura di mediazione, svoltasi dinanzi l'organismo [redacted] di Roma, aveva visto la partecipazione propria personale e quella dell'avv. [redacted] patrocinatore dell'ivi ricorrente ed entrambe avevano sottoscritto il verbale conclusivo;
- poiché suo oggetto era un contratto di locazione, materia per la quale l'art. 5 comma 1 bis d. lgs n. 28/2010 prevede che l'esperimento della procedura conciliativa costituisca condizione di procedibilità della successiva eventuale domanda giudiziale, ai sensi del successivo articolo 8 del medesimo testo normativo le parti interessate avrebbero dovuto parteciparvi, oltre che personalmente, anche *'con l'assistenza dell'avvocato'*;
- ella istante era comparsa senza patrocinio difensivo e la controparte, ivi ricorrente, non vi aveva partecipato di persona;
- ciò escludeva la *'regolarità formale'* del procedimento sulla cui ritenuta sussistenza era intervenuta la giudiziale omologa che, pertanto, ai sensi dell'art. 742 cod. proc. civ. avrebbe dovuto essere revocata;

-ritenuto che ai sensi dell'art. 12 del d. l.vo 4 marzo 2010 n. 28 l'omologa presidenziale del verbale intervenuto a definizione di procedura di mediazione è esercizio di attività di natura formalmente e sostanzialmente giurisdizionale, finalizzata a corroborarlo dell'attributo dell'esecutività ai fini sia dell'eventuale successivo avvio di azioni esecutive che dell'iscrizione di ipoteca giudiziale, in tal modo incidendone la natura giuridica che da quella originaria di atto negoziale, espressione di autonomia privata, trasmoda in titolo esecutivo giudiziale ex art. 474 comma 2 n. 1 cod. proc. civ.;

-ritenuto, in conseguenza, che, sebbene assunto con le forme procedurali disciplinate dalle *'disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio'* di cui agli artt. 737 e seguenti cod. proc. civ., da ciò non può discenderne, in via automatica e diretta, la possibilità di revoca ai sensi dell'art. 742 cod. proc. civ.;

-ritenuto, al riguardo, che, attese la natura di titolo esecutivo giudiziale, le forme di esercizio del sindacato giurisdizionale sulla sua validità ed efficacia –se del caso anche quale conseguenza di eventuali vizi del relativo procedimento di formazione- devono coniugarsi e coordinarsi con gli strumenti processuali a ciò preposti, quali, nello specifico, l'opposizione all'esecuzione ovvero l'opposizione agli atti esecutivi, rispettivamente ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ. ovvero, in alternativa, con l'esperimento del pertinente gravame costituito dal reclamo ex art. 739 comma 1 cod. proc. civ.;

-ritenuto che a conferma di tale prospettazione può farsi riferimento all'esegesi di legittimità formatasi con riferimento ad altro istituto che presenta evidenti profili di affinità, ossia il decreto con cui il giudice dichiara l'esecutività, ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ., dell'ingiunzione giudiziale di pagamento determinandone la definitività, provvedimento in relazione al quale è stato precisato che ogni contestazione circa la legalità della sua adozione deve essere proposta con i gravami tipici (nel caso di specie ai sensi degli articoli 645 o 650 cod. proc.

civ.) ovvero con l'opposizione all'esecuzione che venga successivamente promossa ed escludendo la possibilità di sua revoca da parte del decidente che l'ha assunto (v. Cass. 23.11.2021 n. 36169; Cass. 4.06.2025 n. 14928);

-ritenuto che differenti ordine di considerazioni intervengono quanto al provvedimento giudiziale con cui venga negata l'omologa del verbale di conciliazione e per il quale deve predicarsi la possibilità di revoca e/o di ripresentazione della pertinente istanza proprio perché l'atto interessato residua nella sua originaria esclusiva natura negoziale;

-ritenuto, inoltre, a fini di mera completezza motiva, che quand'anche volesse ipotizzarsi la possibilità di revoca del decreto di omologa ai sensi dell'art. 742 cod. proc. civ., nel caso di specie le situazioni rappresentate dall'istante non potrebbero utilmente apprezzarsi a tali fini;

-ritenuto, nella specie, che:

- per quel che concerne la doglianza relativa alla propria partecipazione alla procedura di mediazione senza assistenza difensiva -e che avrebbe dovuto ritenersi necessaria perché la materia trattata rientra tra quelle per le quali il suo preventivo esperimento è elevato a condizione di procedibilità della successiva domanda giudiziale- deve escludersi, in capo alla ricorrente, la legittimazione alla relativa giudiziale denuncia, e ciò in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 157 ultimo comma, cod. proc. civ. poiché ella medesima ha dato causa alla dedotta nullità, prendendo parte alla conciliazione personalmente senza preventivamente munirsi di patrocinatore;
- per quel che riguarda l'affermata assenza della controparte, presente alla procedura non personalmente ma soltanto a mezzo di proprio patrocinatore, che nel provvedimento in contestazione veniva dato atto –e ciò anche in superamento di pregresso rilievo che aveva condotto, con decreto del 30.04.2025, al rigetto di

precedente istanza analogamente diretta all'omologa- che  
l'avv. [redacted] interveniva anche quale procuratore  
speciale e rappresentante sostanziale della propria  
assistita, [redacted]

-ritenuto, pertanto, che il ricorso non può essere accolto;

P.Q.M.

-rigetta il ricorso;

-manda alla cancelleria per i conseguenti adempimenti  
partecipativi.

Roma, 03 DIC, 2025

Il Presidente del Tribunale  
Dott. Lorenzo Pontecorvo

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
UFFICIO DI PRESIDENZA  
V.le G. Cesare, 54 B

Depositato il..... 03 DIC, 2025

L'Assistente Giudiziario  
Rita Calandrelli